



settimanale di lavoro su sei o su cinque giorni. Detti giorni sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

A tutti i dipendenti saranno attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla citata legge 937/77.

Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione le ferie sono proporzionalmente ridotte in funzione del servizio prestato.

**C -** La S.V. assumerà servizio nell'Ufficio sopra indicato il 2 maggio 2001. Da tale data decorrerà il suo rapporto di lavoro, a tempo determinato, con questa Agenzia. La mancata presentazione in servizio nel luogo e nel tempo sopra indicati costituirà, in assenza di motivata, idonea e tempestiva giustificazione da parte della S.V., inadempienza contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto individuale di lavoro ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del codice civile.

Nel caso in cui fosse impossibilitata ad assumere servizio nel termine fissato per motivi di salute o per altri motivi previsti dalla normativa vigente, la S.V. si impegna a far pervenire, con il mezzo più sollecito, idonea giustificazione (certificato medico od altro) all'Ufficio dove dovrà espletare l'attività lavorativa. La S.V. si impegna, comunque, ad assumere servizio il giorno successivo alla scadenza della prognosi indicata dal medico curante nel certificato medico ed accertata dal medico legale o al termine di altri eventuali impedimenti.

In tale caso, il rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 2 maggio 2001 mentre gli effetti economici avranno inizio dalla data di effettiva immissione in servizio.

**D -** Al momento dell'immissione in servizio e, comunque non oltre 30 giorni da detta data, la S.V. dovrà presentare i documenti indicati nell'allegato 1, che è parte integrante del presente contratto. La documentazione sarà depositata, una volta completa, presso l'ufficio di destinazione con una distinta che sarà protocollata; per il rispetto del termine di presentazione della documentazione farà fede la data di iscrizione nel registro di protocollo dell'Ufficio di appartenenza degli interessati. Qualora la S.V. non fosse in grado di depositare nei termini la documentazione richiesta, dovrà indicare nella distinta i motivi per i quali tale deposito non è stato possibile.

Il controllo della documentazione sarà effettuato non appena la stessa perverrà, unitamente al presente contratto, alla competente Direzione Centrale Risorse Umane. La mancata presentazione della documentazione ovvero l'omessa sua regolarizzazione nel termine che Le dovesse essere assegnato, costituirà, al pari del mancato possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, condizione risolutiva del rapporto di lavoro.

Le parti concordano che non sarà possibile nessun inquadramento in una posizione economica superiore a quella di cui al presente contratto.

**E -** Il rapporto di lavoro è regolato, dai CC.CC.NN.LL. e dai CC.CC.NN.II. sottoscritti in data 16/5/1995, 2/7/1997, 16/2/1999 e 26/6/2000 – ad eccezione degli istituti esclusivi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – nonché dalle norme del D.P.R. 3/1957 che non siano state espressamente o implicitamente abrogate dai d.lgs. 29/1993, 80/1998 e 387/1998 o disapplicate dai citati CC.CC.NN.LL.. Il dipendente si impegna, inoltre, ad osservare il "Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" approvato in data 28.11.2000 e pubblicato nella G.U. n. 84 del 10.04.2001.

**F -** Sono condizioni risolutive del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso:

1. la perdita della cittadinanza italiana ovvero quella della nazione dell'Unione Europea e/o l'accettazione non autorizzata di un incarico da parte di un'Autorità straniera;
2. la mancata presentazione della documentazione richiesta, la sua mancata regolarizzazione nel termine assegnato dal competente Ufficio od il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione;
3. l'aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
4. ogni altra causa di decadenza o di licenziamento prevista da norma di legge o contrattuale.

Ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, la condizione risolutiva opera con efficacia retroattiva e scioglie fin dall'inizio il contratto di lavoro; le eventuali prestazioni già rese verranno retribuite in quanto svolgimento di funzioni di fatto.

**G -** Il presente contratto individuale di lavoro si perfeziona con l'odierna accettazione, da parte della S.V., ferma restando la decorrenza giuridica ed economica prevista dalla precedente lettera C. Della presentazione in servizio nella sede indicata sarà redatto idoneo verbale a cura dell'Ufficio di destinazione. Tale Ufficio provvederà a trasmettere con sollecitudine il verbale a mezzo fax(0647775281) alla Direzione Centrale Risorse Umane. Con le medesime modalità comunicherà l'eventuale mancata assunzione dell'interessato. Qualora l'interessato non possa assumere servizio nel giorno fissato per motivi di salute, l'Ufficio di destinazione chiederà, in caso di prognosi della malattia superiore a tre giorni o in caso di presentazione di ulteriori certificati di prosecuzione della malattia (qualunque sia la relativa prognosi), visita di controllo medico legale.

**H -** Nel caso di dimissioni, il dipendente deve darne comunicazione scritta all'Ufficio di destinazione, rispettando il termine di preavviso, fissato in un mese dall'art. 6 del contratto integrativo del CCNL 1994/1997 .

Il presente contratto viene sottoscritto, per l'Agenzia del Territorio dal Dirigente dell'Ufficio di destinazione in virtù della delega conferita dal Direttore dell'Agenzia.

, lì

**AGENZIA DEL TERRITORIO**  
*Ufficio Provinciale di*  
**IL DIRIGENTE**

4

Per accettazione della presente proposta contrattuale di lavoro e per ricevuta di un esemplare (con allegato elenco dei documenti da presentare).

, li

---

*(il lavoratore)*

Per espressa accettazione di quanto indicato nei punti contrassegnati dalle lettere C (in particolare della decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavoro e della clausola risolutiva espressa del medesimo contratto), D, E , F (in particolare il numero 2) ed H della presente proposta contrattuale di lavoro.

, li

---

*(il lavoratore)*